

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione» (1948)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4
BAIARDI (PCI) .....	4
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	2

«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano» (1975)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	4, 6
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	4

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione» (1948)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione».

Prego il senatore Vettori di riferire sul disegno di legge.

**VETTORI, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge n. 1948 intende dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 5 dicembre 1985, n. 536, ed alla direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 441, che costituisce una integrazione all'allegato della direttiva precedente sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione. La direttiva n. 536 avrebbe dovuto essere entro il 1° gennaio 1988.

Poichè il disegno di legge non comporta aumento di spesa statale, nè diminuzione di entrata, non è corredato della relazione tecnica prevista dalla normativa finanziaria del 1988 mentre su di esso sono richiesti i pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli che trattano i seguenti argomenti. L'articolo 1 consente di produrre, importare, commercializzare miscele di benzina contenenti i composti organici ossigenati definiti dall'allegato alla direttiva n. 536, entro i limiti fissati dalla colonna A dell'allegato stesso; le miscele devono avere i requisiti tecnici indicati nella tabella del comitato di unificazione normativa auto CUNA e dare prestazioni analoghe alle benzine in commercio senza necessità di modificare gli automezzi in uso o produzione con motore a combustione interna ed ad accensione comandata. La definizione dei composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti riguarda il metanolo, l'etanolo, alcuni alcoli e monoalcolici ed alcuni eteri; la composizione ammissibile delle miscele riguarda 8 gruppi di componenti ed additivi, con quantità massima fissata al 3, al 5, al 7 ed al 10 per cento del volume. La direttiva n. 441 del 1987 della Commissione integra l'allegato alla direttiva n. 536 del 1985 del Consiglio della CEE con l'elenco dei 9 metodi provvisoriamente impiegabili per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti organici ossigenati nelle miscele di benzina.

L'articolo 2 dà facoltà al Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro delle finanze, di autorizzare tenori più elevati o modificati

rispetto a quelli di tabella A dell'allegato per i composti organici nelle miscele di benzina e dà la possibilità di autorizzare tenori ancora superiori a quelli indicati in tabella B dello stesso allegato (rispettivamente del 3, 5, 7, 10, 15 per cento) a condizione che contestualmente venga disposto di contrassegnare i distributori di tali miscele al pubblico, per rendere edotti gli utenti delle caratteristiche delle miscele in rapporto al valore calorifico.

Con l'articolo 3 i controlli vengono affidati alla stazione sperimentale per i combustibili (vigilata dal Ministro dell'industria e dotata di proprie possibilità di finanziamento e funzionamento) con l'impiego dei metodi di misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno provvisoriamente indicati al punto terzo dell'allegato del disegno di legge corrispondente alla direttiva n. 441 del 1987.

Con l'articolo 4 si stabilisce una sanzione amministrativa da 4 milioni a 100 milioni di lire per l'immissione al consumo di miscele di benzina con composti organici non corrispondenti all'articolo 1 o ai decreti di cui all'articolo 2.

Una volta illustrato speditamente e schematicamente il disegno di legge voglio evidenziare che le motivazioni e gli obiettivi della direttiva n. 536, che il Governo propone di fare propri per l'Italia, sono frutto delle valutazioni e delle riflessioni in corso da qualche anno sulla possibilità di ridurre la dipendenza complessiva dal petrolio greggio anche per i carburanti da autotrazione e contemporaneamente utilizzare componenti di altra provenienza in miscele che non comportino penalizzazione per l'utente.

La direttiva tiene conto della necessità di omogeneizzare i carburanti pur con il ricorso alle miscele e considera che la riduzione e l'eliminazione del piombo nella benzina (in cui, come è noto, ha funzione antidetonante) possono essere in parte compensate dall'uso di carburanti sostitutivi del petrolio greggio necessario alle raffinerie per produrre benzina senza piombo.

In maniera più esplicita, oltre il diplomatico e a volte mal tradotto linguaggio comunitario, si tratta di autorizzare produzione e vendita di benzina additivata con componenti non petroliferi da smaltire senza danni o perdite alle persone, all'ambiente, agli automezzi. Si tratta, infine, di stimolare la generalizzazione del non uso dei composti del piombo senza aumentare la quantità di componenti inquinanti nelle miscele.

Su questa strada l'Italia trova convergenze di principio che è bene abbiano un seguito concreto. In questi giorni sono disponibili i dati del consumo 1989 dei prodotti petroliferi ed è utile notare come il totale sia di 94.327.000 tonnellate con un aumento rispetto al 1988 del 2,9 per cento; mentre il consumo di sola benzina per auto nello stesso periodo è stato di 19.910.000 tonnellate con un aumento del 3,8 per cento. L'aumento del mercato interno in ragione del 4,1 per cento medio conferma, in presenza di un più 20,7 per cento del consumo di olio combustibile per termoelettrica, le effettive possibilità di risparmio di greggio con le miscele di benzina proposte dalla CEE. Quindi il 3,8 per cento di aumento della benzina mi pare sia una percentuale che indichi le effettive possibilità di risparmio di greggio con le miscele di benzina proposte dalla CEE.

Il relatore è dunque favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame sul quale, peraltro, auspica una discussione esauriente ed anche una integrazione da parte del Governo atta a fornire maggiori indicazioni ed elementi utili circa l'evoluzione dei consumi e del fabbisogno di prodotti petroliferi nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** Al fine di valutare meglio la relazione del senatore Vettori, propongo di rinviare la discussione ad un'altra seduta.

**BAIARDI.** Signor Presidente, secondo me è opportuno esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 361, 1276 e 1948.

**PRESIDENTE.** Senatore Baiardi, valuteremo con attenzione anche la sua proposta, intanto propongo il rinvio della discussione del provvedimento in esame, per le ragioni che ho già esposto. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano» (1975)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano».

Invito il relatore a riferire sul disegno di legge in esame.

**VETTORI, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge di iniziativa governativa al nostro esame, composto di sei brevi articoli, è volto all'aggiornamento della disciplina delle bombole per metano contenuta nella legge n. 640 del 1950 e non comporta nè maggiori spese nè riduzioni di entrate nel bilancio dello Stato.

L'utilizzo delle bombole per gas metano compresso per autotrazione è stato disciplinato sin dall'inizio di tale applicazione durante l'anno 1935 e la gestione della disciplina è stata affidata all'Ente nazionale metano, inizialmente proprietario esclusivo dell'intero parco bombole e successivamente sciolto con trasferimento delle attribuzioni all'ENI, Ente nazionale idrocarburi, in base all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

L'attuale disciplina è fissata dai 22 articoli di cui si compone la legge n. 650 del 1950 e dal relativo regolamento di esecuzione, tempestivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1121 del 16 dicembre 1950.

Le esigenze di consumo e le possibilità di approvvigionamento del gas metano compresso, anche per numerosi automezzi ad elevato consumo di benzina delle amministrazioni militari, hanno provocato già nel luglio del 1948 la libera vendita delle bombole, nuove ed usate, con non lievi inconvenienti ai fini della sicurezza, anche per la ritrosia dei possessori dei recipienti a sottoporlo a una revisione, essendo essi in

cattive condizioni di manutenzione, oltre che non collaudati ed entrati in circolazione anche attraverso requisizioni belliche che erano state contestate.

La disciplina delle bombole per gas metano compresso è iniziata con la tenuta del libro dei proprietari o possessori di bombole ed è incentrata sul servizio di controllo della sicurezza dell'uso delle bombole, sulla fissazione di corrispettivi *pro-die* dovuti per bombola agli utenti, ai proprietari delle bombole e ad un fondo amministrato da un Comitato ministeriale composto da 11 membri, per provvedere ai seguenti compiti: 1) collaudo e revisione delle bombole; 2) manutenzione delle valvole delle bombole; 3) sostituzione delle bombole risultate non idonee in occasione di collaudi e revisioni; 4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi; 5) funzionamento del Comitato; 6) punzonatura delle bombole. Tutti i corrispettivi vengono versati trimestralmente al fondo e la loro riscossione è assistita dalla procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dello Stato dal regio decreto n. 639, del 14 aprile 1910.

A quasi quarant'anni dalla normativa di cui alla legge n. 640 del 1950 e del relativo regolamento di attuazione, accettati allora da tutti gli interessati anche per le necessità contingenti di una sanatoria, si rende indispensabile qualche modifica che assicuri il mantenimento dei tempi tecnici per gli adempimenti di controllo, consideri l'avvenuta perdita o il trasferimento di bombole, ponga rimedio anche ad alcune morosità degli utenti. Bisogna poi considerare che al 1° gennaio 1951 gli utenti erano circa 32.000 e le bombole 210.000 di dodici diversi tipi, mentre attualmente esistono 317.000 utenti di 1 milione di bombole, di oltre 122 tipi diversi, e che i corrispettivi a suo tempo fissati devono avere una rivalutazione monetaria come la misura della sanzioni.

Il disegno di legge perciò definisce, all'articolo 1, i termini Comitato e fondo ed estende, all'articolo 2, la normativa ai recipienti fino a 150 litri di capacità, rispetto ai 65 litri in precedenza considerati.

Con l'articolo 3 il disegno di legge modifica la base del corrispettivo per i servizi, le modalità di esazione dello stesso e di punzonatura dei recipienti. Lo stesso articolo 3, al comma 2, prende in considerazione i «carri bombolai», utilizzati unicamente per il trasporto del gas e non per il suo uso diretto, ed incarica l'ENI della tenuta del nuovo libro dei proprietari dei «carri bombolai».

L'articolo 4 fissa misure e modalità di adeguamento monetario dei corrispettivi, con la riformulazione del comma 2 dell'articolo 13, della legge n. 640 del 1950, che si adegua all'abbandono del registro dei proprietari di bombole singole inizialmente istituito dall'Ente nazionale metano, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1121, di esecuzione della legge n. 640 del 1950.

L'articolo 5 prevede l'emanazione, entro 90 giorni, di un regolamento di esecuzione anche di questa legge, in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1121 del 1950.

In sintesi il relatore osserva che è opportuno assecondare l'intendimento del Governo per le modifiche alla normativa, semplificandone alcune procedure non più giustificate e, probabilmente, da

tempo desuete, convenendo sull'urgenza di assicurare un tempestivo ed efficace servizio di controllo della sicurezza nell'uso delle bombole.

Infine, la mancanza di oneri per lo Stato giustifica anche l'assenza della relazione tecnica, di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 23 agosto 1988, ma un aggiornamento del Governo sulla situazione complessiva delle bombole arricchirebbe il disegno di legge che è meritevole di discussione e di approvazione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Vettori per la sua relazione.

Reputo opportuno, per approfondire meglio le questioni illustrate dal relatore, rinviare la discussione del provvedimento in esame ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**